



COMUNE DI ADRIA

**REGOLAMENTO PER LE ATTRIBUZIONI E LE
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI
COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE**

Approvato con deliberazione consiliare n° 77 in data 15/12/2021

ART.1 PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento detta le attribuzioni e le modalità di funzionamento dei Comitati di frazione e di quartiere, previste dall'Art. 59 dello Statuto Comunale.

Scopo dei Comitati di frazione e di quartiere è la promozione della partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 114 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana.

I Comitati hanno la funzione di favorire una maggiore coesione tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale e di essere un attento osservatorio sui bisogni emergenti delle peculiari realtà, in relazione a specifici problemi o situazioni locali: pertanto, promuovono l'informazione e la partecipazione dei cittadini delle frazioni e dei quartieri circa l'attività amministrativa del Comune, promuovono verifiche e dibattiti sui problemi di interesse specifico dei singoli ambiti territoriali, raccolgono istanze e i pareri dei cittadini sulle questioni di interesse specifico delle frazioni e del quartiere.

I Comitati di Frazione e di Quartiere sono organismi apolitici, senza scopo di lucro, fondati unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini.

ART. 2 DENOMINAZIONE E TERRITORIO

La delimitazione territoriale dei Comitati di frazione e di quartiere è indicata nell'allegato A del presente Regolamento.

Ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di frazione e di quartiere, tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale.

I Comitati frazionali sono organismi autonomi istituiti presso le frazioni di:

1. Baricetta;
2. Bellombra;
3. Bottrighe;
4. Ca' Emo;
5. Cavanella Po;
6. Fasana Polesine;
7. Mazzorno Sinistro;
8. Valliera.

I Comitati di Quartiere del Comune sono i seguenti:

1. Quartiere Tomba – Canareggio;
2. Quartiere Castello – Isola;
3. Quartiere Dolomiti – Bartolina;
4. Quartiere Chieppara - Ospedale;
5. Quartiere Cà Cima – Mulini - Amolaretta;
6. Quartiere Cengiaretto - Carbonara;
7. Quartiere Stazione – Malfatti.

ART. 3 ORGANI DEI COMITATI

Sono organi del Comitato di Frazione e di Quartiere:

1. Il Consiglio Direttivo;
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
3. Conferenza dei Presidenti;
4. L'Assemblea.

ART. 4 FUNZIONI E PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Consigli Direttivi hanno funzione **propositiva e consultiva**.
2. **La funzione propositiva** consiste nella facoltà di presentare all'Amministrazione Comunale proposte scritte, relative a tematiche di interesse generale e collettivo della frazione e del quartiere.
3. Ai quesiti scritti rivolti dai singoli Consigli Direttivi all'Amministrazione Comunale, quest'ultima dovrà dare risposta scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollo. **La funzione consultiva**, in riferimento al proprio ambito territoriale, viene esercitata dai Comitati formulando, su richiesta facoltativa del Sindaco, pareri concernenti:
 - a. la realizzazione e gestione di iniziative sociali per le frazioni e i quartieri;
 - b. opere pubbliche di interesse delle frazioni e dei quartieri;
 - c. programmazione culturale, sportiva e del tempo libero;
 - d. la realizzazione di progetti di coinvolgimento della cittadinanza in programmi di intervento a favore della collettività e della gestione dei beni comuni (c.d. cittadinanza attiva);
4. Il Comune inoltra la richiesta di parere, allegando una sintetica relazione sull'argomento. Il parere del Consiglio Direttivo deve essere espresso entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta: il termine testé indicato, potrà essere ridotto a giorni 30 (trenta) a fronte di motivata e giustificata richiesta da parte del Sindaco. Nel caso di sopraggiunta scadenza dei termini di cui sopra, l'Amministrazione comunale adotta la sua deliberazione prescindendone. Del parere ricevuto deve essere obbligatoriamente fatta menzione nella parte narrativa della deliberazione di Giunta Comunale o del Consiglio Comunale. Quando il provvedimento adottato dal competente organo comunale non è conforme, in tutto od in parte, al parere espresso dal Consiglio Direttivo, nel provvedimento medesimo deve essere motivata la ragione per cui lo stesso è stato disatteso. Copia del provvedimento adottato dall'organo comunale viene inviata al Consiglio Direttivo interessato.
5. I Presidenti dei Consigli Direttivi hanno la possibilità, su invito scritto dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, di partecipare con diritto di parola alle sedute stesse che abbiano in oggetto la discussione di atti e provvedimenti importanti riguardanti i rispettivi ambiti territoriali.

ART. 5 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La composizione numerica minima del Consiglio Direttivo di frazione e di quartiere è di tre componenti, aggiungendo poi un componente ogni 200 abitanti, con approssimazione per eccesso dal 101 in poi.

I Consigli Direttivi di frazione e di quartiere rimangono in carica per anni tre.

ART. 6 NOMINE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Le candidature verranno raccolte presso la Segreteria comunale e nelle delegazioni frazionali a seguito di invito pubblico emesso a cura del Sindaco, laddove si fisseranno i tempi e le modalità di presentazione delle candidature.

I candidati alla nomina di componente del Consiglio Direttivo devono avere i seguenti requisiti:

- a. avere i requisiti previsti dall'art. 55 del D.Lgs. n. 267/2000 ed essere residenti o domiciliati

nel quartiere o nella frazione: nell'ipotesi in cui il candidato non abbia la residenza o domicilio in Adria o nelle sue frazioni, la sua candidatura deve essere supportata da almeno 10 (dieci) cittadini residenti nella frazione o nel quartiere di età non inferiore ai 18 anni. Ogni sottoscrittore può supportare una sola candidatura, in caso contrario, si riterrà valida solo la prima candidatura presentata;

- b. in alternativa, avere i requisiti previsti dall'art. 55 del D.Lgs. n. 267/2000 e svolgere nell'ambito territoriale della frazione o del quartiere una attività lavorativa o di studio da almeno un anno;
- c. in alternativa, avere i requisiti previsti dall'art. 55 del D.Lgs. n. 267/2000 e far parte di Associazioni operanti nell'ambito territoriale della frazione o del quartiere e iscritte da almeno un anno nel Registro delle Associazioni;
- d. in alternativa, avere i requisiti previsti dall'art. 55 del D.Lgs. n. 267/2000 ed essere legali rappresentanti o titolari di attività commerciali, artigianali o industriali aventi sede legale o unità operative insediate nel territorio della frazione o del quartiere.

2 La nomina dei membri del Consiglio Direttivo avviene con proclamazione del Sindaco.

3 Non possono candidarsi a componenti del Consiglio Direttivo coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e di incompatibilità e inconfiribilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

4 Non possono candidarsi coloro che rivestono cariche pubbliche di natura elettiva, nonché gli assessori in carica.

Si precisa che non è possibile candidarsi contemporaneamente per più di un quartiere e frazione.

Per garantire una maggiore partecipazione della cittadinanza, i componenti del Consiglio Direttivo designati non potranno candidarsi per più di due mandati successivi.

5 Nel caso, nel termine assegnato, le candidature siano inferiori al numero minimo dei candidati richiesti dall'articolo 4 del presente regolamento, il Consiglio Direttivo di frazione o quartiere sarà comunque validamente costituito e pienamente operativo, a condizione che esso raggiunga il numero minimo di tre componenti.

6 Raccolte le candidature, valutata la loro validità e ammissibilità da parte del Segretario Generale, i membri del Consiglio Direttivo saranno estratti a sorte pubblicamente, così formando una graduatoria, da cui verranno tratti i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo.

7 Per garantire la c.d. parità di genere, la graduatoria verrà formata, estraendo alternativamente un nominativo tra i candidati maschi e uno tra le candidate donne: preliminarmente, sempre tramite sorteggio, si stabilirà se l'estrazione a sorte inizierà tra i candidati maschi o tra le candidate donne.

La graduatoria sarà trasmessa al Sindaco per la nomina dei componenti e sarà resa nota ai cittadini con adeguata pubblicità.

ART. 7

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per anni tre.
2. Entro 15 giorni dalla formazione della graduatoria di cui all'art. 6, il componente del Consiglio Direttivo risultato primo in graduatoria convoca e presiede la prima seduta del Consiglio medesimo, per procedere alla votazione tra i suoi componenti, del Presidente e del Vicepresidente e del segretario, con voto segreto.
3. L'iniziativa delle convocazioni del Consiglio Direttivo per le successive sedute spetta al Presidente o ad almeno il 50% dei suoi componenti: in questo secondo caso, il Presidente ha obbligo di convocare il Consiglio entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che formula e comunica l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, e provvede a comunicare la comunicazione cartacea e/o elettronica ai singoli componenti.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente, e di almeno il 50%+1 dei Consiglieri del Direttivo.

6. Alle sedute possono essere invitati a partecipare il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.
7. Il Consiglio Direttivo delibera con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti: in ipotesi di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
8. I Verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Consiglio Direttivo.

ART. 8 DIMISSIONI E DECADENZA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I componenti del Consiglio Direttivo si dimettono dalla carica con dichiarazione scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.
Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. La decadenza ha luogo:
 - a. Quando il componente del Consiglio Direttivo incorre in una delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità indicate all'art. 6 comma 5 del presente Regolamento;
 - b. Per mancato intervento a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo.
3. Il Consiglio Direttivo deve provvedere alla surroga del Consigliere dimessosi o decaduto nella prima seduta successiva del Consiglio, con precedenza rispetto a qualsiasi altro argomento all'ordine del giorno e attenendosi alla graduatoria di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
4. Qualora, per esaurimento della graduatoria di cui all'art. 6, non sia possibile la surroga nei modi indicati, il Consiglio Direttivo potrà comunque operare per un anno, a condizione che sia costituito da almeno tre componenti, come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 9 SURROGA DEI CONSIGLIERI

1. I componenti del Consiglio Direttivo di frazione e di quartiere, cessata la carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti nella prima seduta del Consiglio Direttivo successiva, con precedenza rispetto a qualsiasi altro argomento all'ordine del giorno e attenendosi alla graduatoria di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
2. Qualora, per esaurimento della graduatoria, non sia possibile la surroga nei modi previsti dal precedente articolo il Consiglio Direttivo potrà comunque operare, a condizione che sia costituito da almeno tre componenti, come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 10 RUOLO DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo durante la prima seduta è chiamato ad eleggere il Presidente e il Vicepresidente.
Nel caso in cui non si riesca a raggiungere la maggioranza dei voti, l'incarico di Presidente verrà ricoperto d'ufficio dal primo consigliere in graduatoria e l'incarico di Vicepresidente sarà ricoperto dal secondo consigliere in graduatoria.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta il Consiglio Direttivo;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c. riferisce all'Amministrazione Comunale sulle tematiche della frazione o del quartiere;
 - d. presenza e ha diritto di parola alle sedute del Consiglio Comunale con le modalità preventivamente fissate nella riunione dei Capigruppo, quando l'ordine del giorno lo preveda.

ART. 11 RIMOZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, che al proposito esprimerà parere vincolante, può

- rimuovere in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i componenti del Consiglio Direttivo di frazione e di quartiere in caso di riscontrata grave irregolarità nel funzionamento dello stesso per cause imputabili ai componenti.
2. Nel caso di prolungata inattività e inerzia del Consiglio Direttivo di frazione e di quartiere o di irregolare funzionamento dello stesso, per contrasto col presente Regolamento, il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, che al proposito esprimerà parere vincolante, ne dispone lo scioglimento.
 3. In questo caso il Consiglio Direttivo verrà ricostituito entro 15 giorni, traendo i nominativi dei componenti dalla graduatoria di cui all'art. 6, fermo restando che se la pregressa graduatoria sarà esaurita o comunque insufficiente a ricostituire validamente il Consiglio Direttivo, si promuoverà la procedura per la costituzione solo alla scadenza di cui all'art. 5 ultimo capoverso.

ART. 12 ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale ha lo scopo di ampliare e rendere effettiva la partecipazione della popolazione della frazione e del quartiere all'attività e alla vita amministrativa del Comune e accrescere il reciproco rapporto di comunicazione e informazione tra l'Ente locale e la collettività; è composta da tutti coloro che hanno compiuto 18 anni di età, purché residenti nel quartiere o nella frazione, dai titolari e/o rappresentanti di un'attività commerciale, artigianale, industriale, professionale, con sede legale o unità operativa nel medesimo ambito territoriale.
2. L'assemblea è convocata almeno 2 (due) volte all'anno. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, unitamente all'ordine del giorno, deve essere comunicata con almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza tramite affissione di manifesti e inserimento sul sito istituzionale del Comune.
3. Le sedute sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.
4. Chi presiede la seduta ha il compito di sciogliere o sospendere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.
5. È compito del Segretario verbalizzare le sedute.
Il verbale dovrà contenere: i nomi dei presenti del Consiglio Direttivo, i punti principali della discussione, nonché le decisioni adottate dall'Assemblea.
6. In Assemblea può intervenire con diritto di parola il Sindaco o un suo delegato. I componenti votano per alzata di mano, tenendo in considerazione tutte le opinioni emerse. In caso di parità: il voto del Presidente vale doppio.
7. Il Comune garantirà l'uso gratuito di una struttura comunale adeguata allo svolgimento dell'Assemblea e a tal fine il Consiglio Direttivo dovrà indicare nella apposita richiesta che inoltrerà all'Ente con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data in cui si terrà l'assemblea, il numero presumibile di partecipanti, che sarà acquisito tramite preiscrizioni che ciascun Comitato organizzerà con modalità che riterrà opportune.

ART.13 NORME FINALI

La prima nomina dei Comitati avverrà entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Viene abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente regolamento contenuta in precedenti atti e provvedimenti.